



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTI LIBERALI

(Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del DSS del 23 ottobre 2019)

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente codice viene approvato in considerazione delle presenti premesse:

- le missioni istituzionali del docente e ricercatore universitario includono il trasferimento culturale e tecnologico alle attività produttive e industriali (cosiddetta "terza missione") e un'attività di ricerca anche finanziata da soggetti privati;
- il docente e ricercatore universitario, pertanto, nello svolgimento dell'attività istituzionale sia scientifica che assistenziale, può svolgere attività per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e dall'AOU Careggi e Meyer, quali aziende di riferimento, o svolgere attività di ricerca o didattica grazie a contributi erogati da soggetti terzi, per le quali può potenzialmente trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto alle attività svolte per conto di uno dei due Enti;
- il docente e ricercatore universitario deve attenersi al Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze ed ai principi generali contenuti nelle norme del DPR 62/2013, che quindi per essi costituiscono principi di riferimento;
- le attività scientifiche svolte nel suddetto contesto richiedono, stante la loro configurabilità fra le Aree specifiche di conflitto di interesse, misure preventive atte a dare garanzia e trasparenza all'attività così come quella della sponsorizzazione dell'attività di ricerca;
- il docente e ricercatore universitario nello svolgimento delle sue missioni istituzionali, deve sempre fare prevalere l'interesse pubblico, dei pazienti, delle AOU di riferimento, del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università; in particolare rappresenta violazione dei doveri assistenziali dei docenti e ricercatori universitari la messa in opera di comportamenti prescrittivi tesi a far prevalere l'interesse di soggetti privati sull'interesse pubblico.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità di accettazione e gestione dei contributi liberali erogati da soggetti pubblici o privati finalizzati allo sviluppo dell'attività didattica e di ricerca del Dipartimento di Scienze della Salute.
2. La presente regolamentazione impegna il Dipartimento nella sua qualità di struttura amministrativa gestionale autonoma dell'Università degli Studi di Firenze, sia ciascun singolo docente e ricercatore a cui venga assegnata la responsabilità scientifica di fondi provenienti da suddetti contributi.

Art. 3 – Modalità di accettazione

1. Il Dipartimento, mediante pubblicazione di specifici avvisi sul proprio sito web istituzionale, pubblica e aggiorna le linee di ricerca afferenti al Dipartimento stesso e alle Sezioni, rendendo pubbliche le modalità operative di accettazione dei contributi da enti pubblici e privati e la relativa modulistica.
2. Il Dipartimento, su proposta dei propri docenti e ricercatori, ha facoltà di pubblicare sul sito specifici progetti per i quali viene dichiarato l'interesse all'accettazione di una contribuzione esterna. È inoltre possibile redigere singoli progetti didattici o di ricerca qualora il soggetto

- finanziatore lo richieda ai fini di una più puntuale specifica delle finalità di utilizzo del contributo.
3. Il Dipartimento ha la facoltà di sottoscrivere apposite convenzioni per specifici finanziamenti qualora lo ritenga appropriato in relazione a particolari modalità di erogazione del contributo, rilevanza dell'importo o profili di opportunità. La stipula potrà avvenire altresì su richiesta del finanziatore.
 4. Le proposte di finanziamento sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
 5. I docenti ed i ricercatori del Dipartimento si astengono da comportamenti che possano costituire conflitto di interesse con la propria attività istituzionale attenendosi alle modalità di contatto con gli enti finanziatori come delineato ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 4 – Inammissibilità di autofinanziamento

Non sono in alcun modo suscettibili di accettazione i contributi erogati da un docente o ricercatore universitario per la propria ricerca poiché tale comportamento, determinando una potenziale ingiustificata differenza tra la capacità di fare ricerca di alcuni docenti o ricercatori universitari rispetto a quella di altri impossibilitati ad autofinanziare le proprie attività, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dal Codice Etico che tutela il criterio del merito e del principio dell'eguaglianza dei punti di partenza.

Art. 5 – Obblighi del Dipartimento

1. Il Dipartimento, nonché ciascun singolo docente e ricercatore a cui venga assegnata la responsabilità scientifica di fondi provenienti da contribuzione esterna, si impegnano ad utilizzare i contributi liberali ricevuti solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dell'attività didattica o di ricerca finanziata, o del progetto eventualmente predisposto, sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili, secondo principi di oculatezza e parsimoniosità, ad evitare sprechi, incurie e voci di spesa non direttamente funzionali e dipendenti dalla realizzazione dell'attività didattica o di ricerca finanziata, o del progetto eventualmente predisposto, restando escluso ogni diverso impiego, anche solo parziale, di detto contributo.
2. Il Dipartimento garantisce la corretta e trasparente gestione amministrativo-contabile del contributo liberale ricevuto.
3. Il Dipartimento, in qualità di titolare di ogni diritto derivante dai risultati ottenuti tramite l'esecuzione dell'attività didattica o di ricerca finanziata, o del progetto eventualmente predisposto, utilizzerà il contributo ricevuto nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti che governano l'impiego dei fondi da parte degli Enti pubblici nonché nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, congruità, pubblicità, imparzialità ed integrità che connotano l'operato delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6 – Responsabilità e non interferenza

Ogni responsabilità relativa alla realizzazione dell'attività didattica o di ricerca finanziata, o del progetto eventualmente predisposto, resta integralmente a carico del singolo docente o ricercatore individuato quale responsabile scientifico, che la organizzerà e svolgerà a propria totale cura ed in completa autonomia ed indipendenza, evitando ogni influenza e/o intromissione impropria da parte del finanziatore.

Il finanziatore si impegna a rispettare scrupolosamente il proprio ruolo di contributore, evitando ogni interferenza con le scelte autonome e indipendenti del responsabile scientifico e del Dipartimento.

Art. 7 – Trasparenza

1. Secondo quanto previsto dal Codice sulla Trasparenza dell'European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations "EFPIA HCP/HCO Disclosure Code", il finanziatore, qualora rientri nell'ambito di applicazione di suddetta norma, si impegna a pubblicare le somme che eroga a favore delle Organizzazioni Sanitarie e degli Operatori Sanitari, di cui si avvale direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nell'ottica di fornire ai pazienti sempre beni e servizi di prim'ordine e fugare possibili dubbi di conflitti di interessi.
2. Al fine di rendere pubbliche le erogazioni liberali ricevute, il Dipartimento pubblica e aggiorna a cadenza periodica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei finanziatori, gli importi ricevuti e le finalità istituzionali per cui è stato utilizzato, nonché il nome del responsabile scientifico a cui il contributo è stato assegnato. Ciò anche in conformità con le previsioni di cui al Codice Deontologico di Farmindustria e ai Codici Etici delle Aziende Farmaceutiche.

Art. 8 – Linee guida per la prevenzione della corruzione e obblighi del Dipartimento

1. Il Dipartimento, nonché ciascun singolo docente e ricercatore a cui venga assegnata la responsabilità scientifica di fondi provenienti da contribuzione esterna, anche in ottemperanza al Codice etico dell'Università degli Studi di Firenze, garantiscono che:

- rispetterà la normativa italiana applicabile in materia di trasparenza delle relazioni e prevenzione della corruzione;
- non detiene alcun interesse che, direttamente o indirettamente, possa confliggere con i principi suddetti;
- non ha fatto e non farà offerte o promesse di pagamento "di denaro o altra utilità", né direttamente né indirettamente, ad alcun terzo per finalità corruttive, al fine di assicurare un indebito vantaggio degli enti finanziatori;
- qualsiasi pagamento da parte dell'ente finanziatore non comporterà l'acquisto di prodotti medicinali, dispositivi medici, macchinari diagnostici o altro materiale destinato all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie difformi da quelle normalmente effettuate dall'Università di Firenze;
- tratterà debitamente ogni transazione economica, come previsto dalla normativa vigente in tema di contabilità e tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Parimenti gli enti finanziatori del Dipartimento si impegnano a garantire un comportamento improntato al principio di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità e ad elevati standard etici quali valori primari ed irrinunciabili in tutte le proprie attività, anche mediante l'introduzione di un programma aziendale finalizzato a prevenire la corruzione in ogni sua forma ed espressione, applicando i più rigorosi criteri di correttezza ed appropriatezza in tutte le proprie transazioni e collaborazioni.

Art. 9 Trattamento dei dati

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

- Titolare del trattamento dei dati personali conferiti volontariamente o acquisiti automaticamente dall'applicativo per i reclami è la stessa Università degli Studi di Firenze.
- Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è nominato con Decreto del Direttore Generale
- Referente per la protezione dei dati raccolti in attuazione del presente codice dal Dipartimento di Scienze della Salute è il Responsabile Amministrativo del Dipartimento.
- I dati personali raccolti e trattati in attuazione del presente codice saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, che, nella loro

qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, l'Università degli Studi di Firenze, il trattamento dei dati personali raccolti sulla base delle istanze pervenute avverrà esclusivamente per perfezionare gli eventuali contributi liberali.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali non è necessario richiedere il consenso scritto.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella pagina dedicata Protezione Dati del sito web istituzionale (Informativa Terzi e Collaboratori).